

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4055

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOLFO, ABRIGNANI, BONIVER, CALDERISI, CALEARO CIMAN, CAZZOLA, CIMADORO, COLANINNO, COMAROLI, CONSOLO, RENATO FARINA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANNA TERESA FORMISANO, GALATI, GAVA, GERMANÀ, LANDOLFI, LAZZARI, LEHNER, LORENZIN, LULLI, ANTONIO MARTINO, MIGLIORI, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, MOLES, MUSSOLINI, POLIDORI, TRAVERSA, VERSACE, VICO, VIGNALI

Divieto di cumulo di incarichi di amministrazione
nelle società a prevalente partecipazione pubblica

Presentata il 3 febbraio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina delle società pubbliche è composta da una congerie di norme, dettate a seconda delle contingenze e delle necessità, a volte riferite a un'unica società (le cosiddette « società di diritto singolare »), a volte riferite a gruppi di società (ad esempio le società partecipate da regioni e da enti locali, oppure le società di gestione di servizi pubblici locali), a volte a categorie (ad esempio, le società in partecipazione totalitaria o le società in partecipazione mista, maggioritaria o minoritaria).

La proposta di legge in oggetto riguarda le società a partecipazione pubblica mag-

gioritaria statale, regionale, provinciale e comunale.

Lo scopo del provvedimento è quello di privilegiare l'interesse pubblico proponendo regole ancora più stringenti per fare sì che coloro che fanno parte delle società a prevalente partecipazione pubblica si dedichino esclusivamente al perseguimento del suddetto interesse e quindi dell'interesse dei cittadini.

La proposta di legge è costituita da un articolo unico secondo il quale i componenti del consiglio di amministrazione e gli amministratori delle società a prevalente partecipazione pubblica devono adempiere

in materia esaustiva ed esclusiva ai loro compiti curando esclusivamente l'interesse pubblico. Tale scopo si potrà raggiungere soltanto vietando ai suddetti soggetti di rivestire tali cariche in più di una società pubblica.

In caso di incarichi doppi o plurimi nelle società a prevalente partecipazione pubblica sia i consiglieri di amministrazione che gli amministratori devono esercitare il diritto di opzione per una delle

cariche ricoperte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge a pena di decadenza da tutte le suddette cariche.

La *ratio* di questa proposta di legge è evidente ed è cioè quella di evitare eccessive concentrazioni di potere in capo a un singolo soggetto e rendere preminente l'interesse dei cittadini per un'efficiente gestione delle società a prevalente partecipazione pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È fatto divieto di ricoprire la carica di consigliere di amministrazione o di amministratore in più di una società a prevalente partecipazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale.

2. Chi riveste più di un incarico nelle società di cui al comma 1 deve esercitare l'opzione per una delle cariche ricoperte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Coloro che non esercitano l'opzione entro il termine di cui al comma 2 decadono da tutte le cariche di cui al comma 1 ricoperte al medesimo termine.

€ 1,00



16PDL0046960